

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(94) 51 def.-SYN 475
Bruxelles, 24.02.1994

Proposta modificata di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1101 /89
relativo al risanamento strutturale del
settore della navigazione interna**

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A,
paragrafo 2 del trattato CE)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1101 /89
relativo al risanamento strutturale del
settore della navigazione interna**

RELAZIONE

Nel corso della sessione plenaria del 21 gennaio 1994, il Parlamento europeo ha approvato la proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1101/89* del 27.04.1989, relativo al risanamento strutturale nel settore della navigazione interna. Nel medesimo tempo, ha proposto un emendamento all'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma di questo regolamento ; detto emendamento tende a precisare la definizione dei battelli appartenenti alla flotta attiva e che possono dunque essere presi in considerazione nell'ambito delle misure instaurate dal Consiglio.

La Commissione ha accettato l'emendamento proposto dal Parlamento, poichè esso permette di definire, riguardo agli obiettivi del regolamento, la nozione di battelli appartenenti alla flotta attiva.

* J.O. n° L 116 du 28.04.1989

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1101 /89
relativo al risanamento strutturale del
settore della navigazione interna**

TESTO PRECEDENTE

TESTO MODIFICATO

**Articolo 5, paragrafo 1, terzo comma
(regolamento (CEE) n. 1101/89*)**

Fanno parte della flotta attiva i battelli in buone condizioni di funzionamento,

Fanno parte della flotta attiva i battelli in buone condizioni di funzionamento per i quali sia stato versato almeno tre volte il contributo annuo, di cui all'articolo 4, paragrafo 1,

- muniti :
- di certificato di navigabilità rilasciato dall'autorità nazionale competente o d'accordo con essa, oppure
- di autorizzazione a compiere trasporti nazionali rilasciata dall'autorità di uno degli Stati membri interessati,

- muniti :
- di certificato di navigabilità rilasciato dall'autorità nazionale competente o d'accordo con essa, oppure
- di autorizzazione a compiere trasporti nazionali rilasciata dall'autorità di uno degli Stati membri interessati,

che abbiano compiuto almeno un viaggio nell'anno precedente la presentazione della domanda di premio di demolizione;

che abbiano compiuto almeno un viaggio nell'anno precedente la presentazione della domanda di premio di demolizione;

- o che abbiano compiuto almeno dieci viaggi nell'anno precedente la presentazione della domanda di premio di demolizione.

- o che abbiano compiuto almeno dieci viaggi nell'anno precedente la presentazione della domanda di premio di demolizione.

* G.U. L 116 del 28.04.1989. P.25

COM(94) 51 def.

DOCUMENTI**IT****07**

N. di catalogo : CB-CO-94-058-IT-C

ISBN 92-77-65599-2
